

COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA



IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

TERRENI AGRICOLI

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);
Visto il decreto interministeriale 28 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta ufficiale S.O. n. 93 del 06.12.2014;
Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;
Visto il D.L. 185 del 16.12.2014; Visto il Decreto - Legge 24 gennaio 2015, n. 4 del 24.01.2015

**SI INFORMA
CHE**

**ENTRO IL
10 FEBBRAIO 2015**

deve essere effettuato il versamento dell'imposta unica comunale (IUC) – componente IMU – dovuta per l'anno d'imposta 2014 – relativa ai TERRENI AGRICOLI.

Con decreto interministeriale del 28 novembre 2014 il comune di SERRALUNGA DI CREA non è più individuato nell'elenco comuni nei quali, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e pertanto risulta dovuta l'IMU anche sui terreni agricoli.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Non è dovuta l'imposta per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni vanno calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma nonché alla quota di possesso.

ALIQUOTE

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sulla seguente aliquota

1	€	%
---	---	---

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE **1645**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO COMUNE
IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune	3914

SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 ; il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

Dalla residenza comunale, lì 24.01.2015



Il Responsabile del servizio
Tiziana Rondano